

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. IV-ter} N. 11-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **PITTALIS**)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DI

STEFANO ESPOSITO

(deputato all'epoca dei fatti)

(procedimento n. 29341/12 RGNR – n. 3656/17 RG TRIB.)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE DI TORINO – SESTA SEZIONE PENALE

il 15 dicembre 2017

Presentata alla Presidenza il 3 dicembre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta per le autorizzazioni riferisce su una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal Tribunale di Torino nell'ambito del procedimento penale n. 29341/12 RGNR — n. 3656/17 RG Trib., pendente nei confronti di Stefano Esposito, deputato all'epoca dei fatti, pervenuta alla Camera il 15 dicembre 2017, quasi alla fine della XVII legislatura.

La richiesta non è stata esaminata per la conclusione di tale legislatura ed è stata mantenuta all'ordine del giorno della XVIII legislatura, risultando il procedimento penale ancora sospeso.

La Giunta ha dedicato all'esame della questione le sedute del 19 settembre 2018, del 16, 23 e 30 ottobre, del 6, 13 e 20 novembre 2019, delle quali si allegano i resoconti.

Il procedimento penale, pendente presso il tribunale di Torino per il reato di diffamazione, è originato da tre distinte querele sporte nei confronti dell'onorevole Stefano Esposito, deputato all'epoca dei fatti, rispettivamente da Dana Lauriola, Giorgio Vair e Giorgio Rossetto.

La vicenda risale al 1° settembre 2012, data in cui l'allora deputato Stefano Esposito, eletto nella I Circoscrizione-Piemonte 1, all'indomani di alcuni disordini verificatisi ad opera di un gruppo di manifestanti NO TAV ad un cantiere della linea ferroviaria ad alta velocità a Chiomonte, in Val di Susa, pubblicava sulla propria pagina Facebook un post del seguente tenore letterale: « Stanotte durante l'attacco al cantiere di Chiomonte indovinate un po' chi dava supporto ai teppisti informandoli via cellulare dei movimenti della polizia? Gior-

gio Vair (v.sindaco di San Didero), Nicoletta Dosio (resp. del circolo di Rifondazione di Bussoleno). Il tutto coordinato da Dana Lauriola, portavoce di Giorgio Rossetto che è agli arresti domiciliari e quindi dispensa ordini dalla poltrona di casa sua. Un vero schifo! ».

In merito ai soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria, si rappresenta che Stefano Esposito, deputato nella XVI legislatura, iscritto al gruppo del Partito Democratico e membro della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici, è da sempre un convinto sostenitore della realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità. Su tale tema ha svolto un'intensa attività parlamentare, presentando egli stesso e sottoscrivendo atti parlamentari quali interpellanze, interrogazioni e mozioni, anche ben prima della vicenda oggetto del procedimento all'esame della Giunta. Sullo stesso tema l'ex deputato è anche autore di pubblicazioni a stampa, oltre ad essere molto attivo sui *social media*.

I querelanti sono invece Giorgio Vair, all'epoca vice sindaco del comune di San Didero, sostenitore del movimento NO TAV, condannato in sede civile, insieme ad altri, al pagamento di una ingente somma alla società LTF per aver intralciato i sondaggi di scavo del terreno in occasione dei lavori preparatori per l'Alta velocità nel 2010; Giorgio Rossetto, leader del centro sociale torinese *Askatasuna*, arrestato nel gennaio 2012, il quale, secondo quanto scritto da Esposito nel *post*, in occasione dei disordini a Chiomonte sarebbe stato agli arresti domiciliari, mentre a suo carico nel luglio 2012 era stata disposta un'altra misura cautelare, e cioè l'obbligo di dimora nel comune di residenza; infine, Dana Lau-

riola, attivista NO TAV ed esponente di spicco del sopra ricordato centro sociale torinese *Askatasuna*.

L'interessato è stato invitato a fornire alla Giunta i chiarimenti opportuni ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento ed è stato ascoltato in audizione nella seduta del 6 novembre 2019.

In tale occasione l'interessato ha ricordato preliminarmente che la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione è stata per lungo tempo una sua personale battaglia politica ed un tema centrale della sua attività parlamentare. Per tale ragione è stato destinatario di un gran numero di querele, allo stato quasi tutte ormai archiviate, sporte da esponenti e sostenitori del movimento cosiddetto «NO TAV», a cui appartengono anche Giorgio Vair, Giorgio Rossetto e Dana Lauriola, presentatori della querela da cui trae origine il procedimento in titolo.

A tale proposito, lo stesso Esposito ha rilevato, a margine della vicenda in questione, che il 4 novembre 2019 Giorgio Rossetto, a seguito di disordini avvenuti nel luglio 2019 nei pressi del cantiere TAV di Chiomonte, è stato posto agli arresti domiciliari e Dana Lauriola risulta indagata, come ampiamente riportato dalla stampa.

Stefano Esposito – anche in tempi antecedenti ai fatti oggetto della querela – ha sottoscritto, anche come primo firmatario, numerosi atti di indirizzo e di sindacato ispettivo, ed ha altresì svolto numerosi interventi in Aula e in Commissione, anche in qualità di relatore, su importanti provvedimenti in materia.

Vale la pena ricordare che l'interessato, proprio per il suo costante impegno sul tema, è stato destinatario di minacce alla sua sicurezza personale, tanto da essere stato posto sotto scorta dal 1° giugno 2013 e di essere tuttora sotto protezione.

Venendo alle valutazioni che competono alla sede parlamentare, va ribadito che la Giunta ha il compito di verificare la sussistenza di un nesso funzionale tra quanto oggetto di attività parlamentare tipica, svolta nelle sedi proprie, e quanto

oggetto di contestazione in sede processuale, senza entrare nel merito della fondatezza o meno delle dichiarazioni rese *extra moenia*.

Per riconoscere l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese *extra moenia* da un deputato e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento – come ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza costituzionale – è necessario il concorso di due requisiti, consistenti da un lato in una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni, anche al di là del dato strettamente letterale, e dall'altro in un legame di ordine temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, tale che questa venga ad assumere una finalità divulgativa della prima.

Corre l'obbligo al sottoscritto relatore svolgere precisazioni in merito al reato di diffamazione, per cui si procede nei confronti dell'allora deputato Stefano Esposito, «con le aggravanti di aver attribuito fatti determinati e di aver arrecato l'offesa col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità», come riportato nell'ordinanza del giudice.

A tale proposito, si ritiene che l'applicabilità della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione non appare certamente preclusa dalla circostanza di aver attribuito a terzi fatti determinati. Occorre infatti concentrare l'attenzione della Giunta, e quindi della Camera, su quali siano le valutazioni che competono alla sede parlamentare. Come affermato dalla giurisprudenza, infatti, la tutela prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione «non è volta a garantire interessi sostanziali del singolo parlamentare, ma è meramente strumentale allo scopo di assicurare protezione allo svolgimento di una delicata funzione politica» (Cass. Civ., sez. III, sent. 6325/2010).

Il fondamento dell'istituto di cui all'articolo 68 della Costituzione è quindi da rinvenirsi essenzialmente nello *status* di parlamentare rivestito dal soggetto chiamato a rispondere delle opinioni

esprese. Il compito della Giunta è, quindi, essenzialmente quello di verificare la sussistenza del requisito del nesso funzionale tra l'attività politico-parlamentare, identificata in atti tipici risalenti ad un'epoca anteriore alla condotta oggetto del procedimento e quest'ultima, che ne rappresenta la riproduzione o la proiezione *extra moenia*, senza compiere valutazioni di merito. Sotto tale profilo, come più volte ricordato, gran parte dell'attività politica dell'onorevole Stefano Esposito è stata incentrata sul tema della realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione.

Inoltre, occorre verificare la sussistenza della peculiare causa soggettiva di esclusione della punibilità — così come è configurata a livello teorico dalla dottrina e dalla giurisprudenza penale — in sede di qualificazione giuridica della condotta incriminata posta in essere da chi riveste lo *status* di deputato. Non a caso, tale qualificazione, mediante l'eccezione di insindacabilità, può venire in rilievo non soltanto dopo l'instaurazione del processo, ma anche già nella fase delle indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 140 del 2003.

Da ultimo, è appena il caso di sottolineare che la prospettazione di un'aggravante specifica del reato di diffamazione, quale quella dell'attribuzione di un fatto determinato, non può di per sé escludere l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, tanto più che proprio in tale elemento accidentale della condotta si rinviene un carattere frequente della dialettica politica, sia *intra moenia* sia fuori della sede parlamentare.

All'esito dell'ampia e partecipata discussione, la Giunta ha pertanto ritenuto che le dichiarazioni dell'allora deputato Stefano Esposito costituiscano la proiezione esterna e lo sviluppo sul piano politico-istituzionale di un'attività parlamentare svolta nelle forme tipiche.

Sulla base delle predette argomentazioni, nella seduta del 20 novembre 2019, la Giunta ha ritenuto applicabile al caso di specie la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione e ha conseguentemente deliberato, a maggioranza, nel senso della insindacabilità delle dichiarazioni dell'*ex* deputato Stefano Esposito.

Pietro PITTALIS, *relatore*

ALLEGATO

Estratto dei resoconti sommari delle sedute della Giunta per le autorizzazioni del 19 settembre 2018, 16, 23 e 30 ottobre, 6, 13 e 20 novembre 2019.

Mercoledì 19 settembre 2018

Comunicazioni del presidente.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che lo scorso 12 settembre 2018 si è svolta una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

In quella sede ha informato i colleghi presenti che — come convenuto nella precedente seduta della Giunta — si è provveduto a effettuare una ricognizione generale dei fascicoli pendenti mediante una interlocuzione con gli uffici giudiziari interessati, ai fini dell'aggiornamento dell'elenco dei casi all'ordine del giorno della Giunta medesima.

Segnala poi che nel mese di agosto sono pervenute due nuove richieste d'insindacabilità rispettivamente dal tribunale di Milano — I sezione penale, nei confronti del deputato Emanuele Fiano (Doc. IV-ter, n. 14) e dal tribunale di Roma — Sezione Gip — Ufficio 12, nei confronti di Fabio Porta, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV-ter, n. 15).

Inoltre, nella giornata di lunedì 17 settembre 2018, è stata assegnata alla Giunta una richiesta di autorizzazione all'utilizzazione dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate nei confronti di Lello Di Gioia, deputato della XVII legislatura, pervenuta in pari data dal tribunale di Foggia.

Risultano pertanto all'ordine del giorno della Giunta tredici richieste di deliberazione in materia d'insindacabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 avanzate dal giudice precedente e trasmesse congiuntamente agli atti dei re-

lativi procedimenti; tre richieste di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione avanzate dai parlamentari, congiuntamente agli atti del relativo procedimento, affinché la Camera dichiari se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni; una richiesta di autorizzazione *ad acta*.

I procedimenti saranno trattati seguendo un ordine cronologico partendo da quelli più risalenti, con priorità per quelli di natura penale, con l'impegno altresì ad adoperarsi per deliberare tempestivamente sui procedimenti pervenuti nella legislatura corrente. Ovviamente, tra i procedimenti di natura penale avranno priorità assoluta quelli legati a richieste di autorizzazione *ad acta*, per i quali la Camera è chiamata a deliberare entro un mese dal loro arrivo, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera.

Procede pertanto a conferire i seguenti incarichi di relatore: al collega Vitiello sul Doc. IV, n. 1 — Di Gioia; alla collega Covolo sull'istanza avanzata da Antonio Bocuzzi, Stefano Esposito e Ludovico Vico; al collega Cassinelli sull'istanza avanzata dal deputato Guido Crosetto; al collega Saitta sul Doc. IV-ter, n. 1 — Franco Giordano; al collega Costa sul Doc. IV-ter, n. 11 — Stefano Esposito; alla collega Annibali sul Doc. IV-ter, n. 12 — deputati Dalila Nesci e Paolo Parentela.

La relativa documentazione è a disposizione di tutti i componenti della Giunta per la consultazione.

In merito alla domanda pervenuta dal tribunale di Foggia (Doc. IV, n. 1), in via preliminare prospetta alla Giunta l'oppor-

tunità di richiedere un'integrazione documentale.

La Giunta concorda.

Mercoledì 16 ottobre 2019

Comunicazioni del presidente.

Comunica inoltre che nella prossima seduta inizierà l'esame della richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nell'ambito di un procedimento penale pervenuta dal tribunale di Torino e riguardante l'ex deputato Stefano Esposito (Doc. IV-ter, n. 11). Fa presente che l'incarico di relatore, inizialmente affidato al deputato Costa, è stato conferito al deputato Pittalis.

Mercoledì 23 ottobre 2019

**DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ**

(Esame e rinvio).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, fa presente che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti di Stefano Esposito, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Torino (proc. n. 29341/12 RGNR – n. 3656/17 RG Trib).

Tale richiesta era pervenuta dall'autorità giudiziaria quasi al termine della scorsa legislatura ed è stata mantenuta all'ordine del giorno della legislatura attuale.

Ricorda di aver affidato l'incarico di relatore al deputato Pietro Pittalis, che invita a illustrare la questione.

Pietro PITTALIS (FI), *relatore*, riferisce che il documento in titolo riguarda un procedimento penale pendente presso il tribunale di Torino, originato da tre di-

stinte querele sporte nei confronti dell'on. Stefano Esposito, deputato all'epoca dei fatti, rispettivamente da Dana Lauriola, Giorgio Vair e Giorgio Rossetto, per il reato di diffamazione, di cui all'articolo 595 del codice penale.

La vicenda risale al 1° settembre 2012, data in cui l'allora deputato Stefano Esposito, eletto nella I Circoscrizione-Piemonte 1, all'indomani di alcuni disordini verificatisi ad opera di un gruppo di manifestanti NO TAV ad un cantiere della linea ferroviaria ad alta velocità a Chiomonte, in Val di Susa, pubblicava sulla propria pagina Facebook un post del seguente tenore letterale: « Stanotte durante l'attacco al cantiere di Chiomonte indovinate un po' chi dava supporto ai teppisti informandoli via cellulare dei movimenti della polizia? Giorgio Vair (v.sindaco di San Didero), Nicoletta Dosio (resp. del circolo di Rifondazione di Bussoleno). Il tutto coordinato da Dana Lauriola, portavoce di Giorgio Rossetto che è agli arresti domiciliari e quindi dispensa ordini dalla poltrona di casa sua. Un vero schifo! ».

In merito ai soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria, fa presente che Stefano Esposito, deputato nella XVI legislatura, iscritto al gruppo del Partito Democratico e membro della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici, è da sempre un convinto sostenitore della realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità. Su tale tema ha svolto un'intensa attività parlamentare, presentando egli stesso e sottoscrivendo atti parlamentari quali interpellanze, interrogazioni e mozioni, anche ben prima della vicenda oggetto del procedimento all'esame della Giunta. Sullo stesso tema l'ex deputato è anche autore di pubblicazioni a stampa, oltre ad essere molto attivo sui *social media*.

I querelanti sono invece Giorgio Vair, all'epoca vice sindaco del comune di San Didero, sostenitore del movimento NO TAV, condannato in sede civile, insieme ad altri, al pagamento di una ingente somma alla società LTF per aver intralciato i sondaggi di scavo del terreno in occasione dei

lavori preparatori per l'Alta velocità nel 2010; Giorgio Rossetto, *leader* del centro sociale torinese *Askatasuna*, arrestato nel gennaio 2012, il quale, secondo quanto scritto da Esposito nel *post*, in occasione dei disordini a Chiomonte sarebbe stato agli arresti domiciliari, mentre a suo carico nel luglio 2012 era stata disposta un'altra misura cautelare, e cioè l'obbligo di dimora nel comune di residenza; infine, Dana Lauriola, attivista NO TAV ed esponente di spicco del sopra ricordato centro sociale torinese *Askatasuna*.

Tanto premesso, si riserva di avanzare una proposta all'esito dell'audizione dell'interessato e del dibattito che ne seguirà.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricordato che il fascicolo è a disposizione per la consultazione, comunica — se non vi sono interventi — che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'interessato a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive.

Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta per mercoledì 30 ottobre prossimo per svolgere la suddetta audizione, ove richiesta dall'interessato.

Mercoledì 30 ottobre 2019

Comunicazioni del presidente.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, in merito alla programmazione dei lavori, informa che, con riferimento alla richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità riguardante l'ex deputato Franco Giordano, il relatore Saitta ha inviato all'interessato una nota con cui si invita a trasmettere alla Giunta copia di eventuali documenti giudiziari che dimostrino la cessazione della materia del contendere, assegnando a tal fine un congruo termine, così come convenuto nella scorsa seduta. Informa inoltre, con riferimento al

seguito dell'esame della richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità riguardante l'ex deputato Stefano Esposito, che l'interessato ha dichiarato che intende essere ascoltato personalmente. L'audizione si svolgerà pertanto il prossimo mercoledì, 6 novembre 2019.

(La Giunta prende atto).

Mercoledì 6 novembre 2019

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 23 ottobre 2019.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che la seduta odierna è dedicata all'audizione dell'ex deputato Stefano Esposito ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera.

(Viene introdotto Stefano Esposito, deputato all'epoca dei fatti).

Stefano ESPOSITO, deputato della XVI legislatura, ricorda preliminarmente che la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione è stata per lungo tempo una sua personale battaglia politica ed un tema centrale della sua attività parlamentare. Per tale ragione è stato destinatario di un gran numero di querele, allo stato quasi tutte archiviate, sporte da esponenti e sostenitori del movimento cosiddetto « NO TAV », a cui appartengono anche Giorgio Vair, Giorgio Rossetto e Dana Lauriola, presentatori della querela da cui trae origine il procedimento in titolo.

A tale proposito rileva a margine che, a seguito di disordini avvenuti nello scorso mese di luglio nei pressi del cantiere TAV di Chiomonte, il 4 novembre scorso Giorgio Rossetto è stato posto agli arresti domici-

liari e Dana Lauriola risulta indagata, come ampiamente riportato dalla stampa.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, chiede all'interessato se nel corso della sua attività parlamentare ha presentato atti tipici attinenti alla materia per la quale egli è stato chiamato a rispondere in sede penale.

Stefano ESPOSITO fa presente di aver sottoscritto, anche come primo firmatario, numerosi atti di indirizzo e di sindacato ispettivo, nonché di aver svolto numerosi interventi in Aula e in Commissione, anche in qualità di relatore, su importanti provvedimenti in materia. Si riserva di produrre tale documentazione, che risale anche a tempi sicuramente antecedenti ai fatti oggetto della querela.

Antonio LOMBARDO (M5S) chiede all'audito se abbia mai sporto querele in relazione alla propria attività politica di sostegno alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione.

Stefano ESPOSITO fa presente che per propria scelta personale non è favorevole alla proposizione di querele e che, a suo giudizio, chi fa attività politica può utilizzare altri strumenti per far valere le proprie ragioni. Tuttavia, ricorda di aver sporto querela in una sola occasione, nei confronti di un professore del Politecnico di Torino, per fatti lesivi dell'onorabilità sua e dei suoi più stretti familiari.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, chiede se in conseguenza della sua attività politica di sostenitore della realizzazione della linea TAV Torino-Lione è mai stato destinatario di minacce alla sua sicurezza personale.

Stefano ESPOSITO fa presente di essere stato posto sotto scorta dal 1° giugno 2013 e che, nonostante abbia fatto più volte richiesta di rinuncia al dispositivo di sicurezza, è tuttora sotto protezione.

Carlo SARRO (FI) prospetta l'opportunità che l'interessato depositi documentazione anche con riferimento a tale profilo.

Eugenio SAITTA (M5S) chiede all'audito se nei suoi atti tipici, nel corso della sua attività parlamentare, ha mai menzionato, a qualunque titolo, i querelanti.

Stefano ESPOSITO si riserva di verificare all'interno del vasto numero di atti da lui prodotti o dei suoi interventi in Commissione o in Assemblea, sopra ricordati, e di depositare eventualmente documentazione anche con riferimento a tale aspetto.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi altri interventi, dichiara conclusa l'audizione.

(Stefano Esposito, deputato all'epoca dei fatti, si allontana dall'aula).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Mercoledì 13 novembre 2019

**DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 6 novembre 2019.

Alfredo BAZOLI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti di Stefano Esposito, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Torino (proc. n. 29341/12 RGNR – n. 3656/17 RG Trib.) (Doc. IV-ter, n. 11).

L'onorevole Esposito ha fatto pervenire ampia documentazione, relativa alla pro-

pria attività parlamentare, che è a disposizione dei componenti della Giunta. Chiede quindi al relatore di intervenire.

Pietro PITTALIS (FI), *relatore*, ricorda che nella scorsa seduta si è proceduto all'audizione di Stefano Esposito, deputato della XVI legislatura. Durante l'audizione l'interessato si era impegnato a far pervenire alla Giunta documentazione relativa alla sua attività parlamentare, in particolare atti tipici, quali interrogazioni, interpellanze e mozioni, e interventi in Assemblea e in Commissione, connessi al tema della realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Gli atti pervenuti riguardano, in particolare, una interrogazione a risposta immediata in Assemblea del 2010; tre mozioni del 2010, del 2011 e del marzo 2012; due interpellanze urgenti del 2011.

Tutti gli atti sono anteriori alla data del fatto all'origine della querela, che è del settembre 2012, e tutte pertinenti sotto molteplici aspetti alla questione della realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità.

Dalla disamina della documentazione appare un quadro che, tenuto conto anche degli elementi offerti dall'interessato in audizione, appare piuttosto chiaro.

Anzitutto, vi sono numerosi atti parlamentari sull'argomento, che delineano uno stretto nesso funzionale con il principale tema dell'attività politica dell'onorevole Esposito, il quale da lungo tempo ha fatto della realizzazione della linea Torino-Lione il suo cavallo di battaglia, ben prima e ben dopo il 2012.

Segnala tra l'altro che già nel 2011, nell'interpellanza urgente a sua firma n. 2-01137 rivolta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Stefano Esposito scriveva che durante l'operazione di sgombero dall'occupazione abusiva da parte di esponenti del movimento No Tav del sito della Maddalena di Chiomonte « una frangia di circa 300 appartenenti ai centri sociali e a gruppi anarcoinsurrezionalisti, hanno aggredito con pietre, bulloni e pece calda i reparti di polizia, carabinieri, Guardia di

finanza e Guardia forestale causando 62 feriti ».

A margine, per quanto attiene alla fattispecie penale invocata dai querelanti, osserva che il *post* pubblicato da Esposito sulla propria pagina Facebook si presenta rispondente anche ai canoni della continenza verbale. Inoltre, le vicende dei querelanti, anche quelle più recenti riportate dallo stesso Esposito in audizione e diffuse dalla stampa, corroborano ulteriormente le considerazioni relative al loro coinvolgimento in misure giudiziarie e/o di polizia.

Si riserva infine di formulare la propria proposta anche alla luce delle eventuali osservazioni che i colleghi intenderanno formulare.

Alfredo BAZOLI, *presidente*, non essendovi interventi, rinvia alla prossima seduta il seguito dell'esame per la sua eventuale conclusione.

Mercoledì 20 novembre 2019

**DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 13 novembre 2019.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta il relatore aveva svolto l'illustrazione del caso, riservandosi di avanzare successivamente la propria proposta alla Giunta, che invita pertanto a formulare.

Pietro PITTALIS (FI), *relatore*, in via preliminare svolge precisazioni in merito al reato di diffamazione, per cui si procede nei confronti dell'allora deputato Stefano Esposito, « con le aggravanti di aver attribuito fatti determinati e di aver arrecato l'offesa col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità », come riportato nell'ordinanza del giudice.

A tale proposito, osserva che l'applicabilità della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione non appare certamente preclusa dalla circostanza di aver attribuito a terzi fatti determinati. Occorre infatti concentrare l'attenzione della Giunta, e quindi della Camera, su quali siano le valutazioni che competono alla sede parlamentare. Come affermato dalla giurisprudenza, infatti, la tutela prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione « *non è volta a garantire interessi sostanziali del singolo parlamentare, ma è meramente strumentale allo scopo di assicurare protezione allo svolgimento di una delicata funzione politica* » (Cass. Civ., sez. III, sent. 6325/2010).

Il fondamento dell'istituto di cui all'articolo 68 della Costituzione è quindi da rinvenirsi essenzialmente nello *status* di parlamentare rivestito dal soggetto chiamato a rispondere delle opinioni espresse. In questa sede, il compito della Giunta è, quindi, essenzialmente quello di verificare la sussistenza del requisito del nesso funzionale tra l'attività politico-parlamentare, identificata in atti tipici risalenti ad un'epoca anteriore alla condotta oggetto del procedimento e quest'ultima, che ne rappresenta la riproduzione o la proiezione *extra moenia*, senza compiere valutazioni di merito. Sotto tale profilo, gran parte dell'attività politica dell'onorevole Stefano Esposito è stata incentrata sul tema della realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione.

Inoltre, occorre verificare la sussistenza della peculiare causa soggettiva di esclusione della punibilità — così come è configurata a livello teorico dalla dottrina e dalla giurisprudenza penale — in sede di qualificazione giuridica della condotta incriminata posta in essere da chi riveste lo *status* di deputato. Non a caso, tale qualificazione, mediante l'eccezione di insindacabilità, può venire in rilievo non soltanto dopo l'instaurazione del processo, ma anche già nella fase delle indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 140 del 2003.

Tanto premesso, sciogliendo la riserva, ritiene che — nel caso di specie — sia

applicabile la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, formulando pertanto la proposta nel senso della insindacabilità.

Roberto CATALDI (M5S) considera, ai fini del titolo di reato in questione, che l'attribuzione di un fatto specifico sia determinante, anche per circoscrivere il campo di applicazione di una fondamentale prerogativa parlamentare quale quella dell'insindacabilità.

Preannuncia, quindi, a nome del gruppo di appartenenza il voto contrario sulla proposta del relatore.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, osserva che la configurabilità di un'aggravante specifica del reato di diffamazione, quale quella dell'attribuzione di un fatto determinato, non possa di per sé escludere l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, tanto più che proprio in tale elemento accidentale della condotta si rinviene un carattere frequente della dialettica politica, sia *intra moenia* sia fuori della sede parlamentare.

Francesco Paolo SISTO (FI), nel condividere le osservazioni svolte dal relatore nonché dal presidente, precisa che la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, non è una scriminante in senso tecnico, bensì una causa soggettiva di esclusione della punibilità. L'accertamento di competenza della Giunta non entra nel merito della condotta per evitare che la mera contestazione tecnica di un reato possa eludere la tutela prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione. A tale riguardo, osserva inoltre che quest'ultimo non richiede espressamente la necessità di un atto parlamentare tipico precedente al fatto, così come chiarito in sede di interpretazione dalla giurisprudenza costituzionale. Da tale punto di vista, potrebbe giungersi al paradosso che, ad inizio legislatura, un parlamentare proponga una serie di atti di sindacato ispettivo ad ampio spettro al fine di preconstituirsì un'immunità rispetto a qualunque opinione egli possa successiva-

mente manifestare. Invita, pertanto, la Giunta a svolgere approfondimenti di carattere tecnico-giuridico, anche attraverso i contributi esterni di esperti, ai fini di un ampio dibattito sulla effettiva necessità di un atto tipico presupposto ai fini della configurazione del nesso funzionale tra questo e le opinioni espresse.

Alfredo BAZOLI (PD), nell'esprimere apprezzamento per le considerazioni del relatore, concorda sul fatto che l'attribuzione di un fatto determinato quale aggravante del reato di diffamazione non preclude certamente l'applicabilità della tutela costituzionale nei confronti del parlamentare, a condizione che vi sia la connessione tra quanto detto *intra moenia* ed *extra moenia*. Condivide peraltro l'opportunità segnalata dal collega Sisto di svolgere approfondimenti teorici sui fondamenti e sui limiti di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, anche attraverso una indagine conoscitiva da parte della Giunta.

Rileva, quindi, che vi è una pluralità di atti parlamentari tipici a firma dell'onorevole Esposito che aderiscono a quanto affermato dallo stesso nel *post* e ritiene pertanto che sia ragionevole e corretto applicare al caso l'istituto *ex* articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Roberto CATALDI (M5S), nuovamente intervenendo, precisa che nella vicenda in questione vi è l'attribuzione di un fatto determinato che è falso, consistente nella

circostanza che Stefano Esposito ha attribuito ai querelanti la 'direzione a distanza' della manifestazione presso il cantiere di Chiomonte.

Gianluca VINCI (Lega) condivide i contenuti della relazione e preannuncia, a nome del gruppo di appartenenza, il voto favorevole sulla proposta del relatore.

Carlo SARRO (FI), nel condividere le considerazioni del relatore, osserva altresì che proprio in forza della prerogativa dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il parlamentare ha possibilità di fare denunce politiche, dando voce a fatti o accadimenti, che il comune cittadino avrebbe invece difficoltà a esprimere, in mancanza di dati la cui veridicità possa essere riscontrata preventivamente.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta del relatore nel senso che ai fatti oggetto della richiesta sia applicabile la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta del relatore, deliberando, pertanto, nel senso che ai fatti oggetto del procedimento si applichi il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione e dando mandato al relatore di predisporre il documento per l'Assemblea.



180043084920